

STUDIO LEGALE  
AVV. GIULIO MAGLIANO  
Via XXVIII Aprile 12 – Cuneo  
Tel: 0171.697287 fax: 0171.698474

## TRIBUNALE DI CUNEO

Sezione fallimenti

### RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ex art. 14 ter L. 27 gennaio 2012 n° 3

\*o\*

Per il signor **Luciano ELLENA**, nato a Cuneo il 26/10/1961, C.F. LLNLCN61R26D205W, in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale **Lungaserra – La Terra dei Muli**, p.i. 02841390046

Nonché

Per la signora **Daniela TURCO**, nata a Cuneo il 06/06/1968, C.F. TRCDNL68H46D205U, in proprio

elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in Cuneo, alla via XXVIII Aprile 12 presso lo studio dell'Avv. Giulio Magliano (C.F. MGLGLI88C16D205L – pec: [giulio.magliano@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:giulio.magliano@ordineavvocaticuneo.eu) – fax: 0171/698474) che li rappresenta e difende giusta procura congiunta materialmente al presente ricorso.

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero telefax e all'indirizzo pec sopraindicati.

### PREMESSO ED ESPOSTO

1. **Requisiti soggettivi ed oggettivi**

- I ricorrenti sono soggetti non fallibili ex art. 1 del R.D. 267 del 16/03/1942, mentre rientrano nelle previsioni di cui all'art. 6 della L. 27/01/2012 n° 3;
- I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, comma 2 L. 27/01/2012 n° 3;
- I ricorrenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni alla procedura di composizione della crisi ai sensi della L. 3/2012;



## **2. *La domanda all'Associazione Territoriale degli Organi Economici e Giuridici di Cuneo***

I ricorrenti hanno richiesto la nomina di un O.C.C. presso l'associazione territoriale degli organi economici e giuridici di Cuneo.

L'Organismo della Composizione della Crisi nominato per la procedura che ha tratto è la Dott.ssa Mariarosa SUGLIANO, con studio in Cuneo al Corso Soleri 3.

Con l'ausilio del Professionista è stata possibile la ricostruzione della complessiva situazione debitoria del sig. Ellena Luciano che coinvolge – quale garante od obbligato in proprio – anche la moglie sig.ra Turco Daniela.

Analizzate le ipotesi possibili, vale a dire l'accordo di composizione o la procedura liquidatoria, è risultato inevitabile il ricorso alla seconda, anche grazie all'ausilio del gestore.

## **3. *Le cause della crisi***

Il sig. Luciano Ellena nel mese di novembre del 2001 ha aperto con la moglie Daniela Turco un'azienda agricola sita in Chiusa di Pesio (CN), Fraz. Vigna 2/bis con all'interno la possibilità di fare agriturismo, pernottamento e attività di somministrazione di pasti e bevande.

L'attività ha funzionato fruttuosamente sino all'anno 2007, allorquando nella medesima località hanno aperto altri sette agriturismi oltre ad un bed and breakfast.

La sopravvenuta concorrenza, oltre alla pesante crisi economica iniziata nell'anno 2007 e protrattasi per oltre un decennio ha contribuito pesantemente all'indebitamento dell'azienda agricola.

Il sig. Ellena aveva fatto un pesante investimento nell'anno 2005 per avere i fondi per costruire un prefabbricato in legno di 50 mq per ampliare l'attività, ha dovuto acquistare un trattore, le centine per la coltivazione degli ortaggi sotto serra e varia attrezzatura agricola per un totale di 55.000 euro; la Regione Piemonte avrebbe



dovuto coprire con il P.S.R. il 50% dell'investimento, mentre tale rimborso è avvenuto in misura irrisoria (circa 5.000 euro).

Nell'anno 2007 è arrivata al sig. Ellena una cartella esattoriale (riferita ad una plusvalenza di magazzino relativa ad una cessione d'azienda avvenuta nell'anno 2001) per un importo totale di euro 53.000. Nell'immediatezza il sig. Ellena ha pagato circa 8.000 euro ed è risultato un debito residuo di euro 45.000 euro, oltre ai debiti che successivamente sono maturati.

Altro grave problema è stato determinato dalle controversie insorte tra il conduttore dell'azienda agricola sig. Ellena e la proprietaria dei beni locati, che ha pesantemente inciso sull'attività del sig. Ellena sino al punto da addivenire alla risoluzione del contratto di locazione.

Il sig. Ellena aveva ristrutturato i beni locati, con lavori svolti in economia e quindi la risoluzione del contratto di locazione ha portato alla perdita economica derivante dalle migliorie apportate nonché i costi per reperire una nuova struttura per poter riaprire l'azienda agricola.

Oltre a questo il sig. Ellena si è accollato le spese di trasloco ed è oggi in nuovi locali siti in Chiusa di Pesio, regione Cavanero 2/bis e la nuova azienda è denominata Lungaserra – La Terra dei Muri e si occupa di ospitalità rurale familiare.

I debiti bancari dell'azienda agricola derivano da un contratto di mutuo accesso con la banca Unicredit e alla mancanza di liquidità che ha costretto l'azienda agricola ad aprire un fido con la Banca Alpi Marittime per la gestione dell'azienda agricola.

L'assenza di liquidità e gli alti costi gestione hanno impedito al sig. Ellena di pagare puntualmente le imposte e da ciò è derivato un pesante debito fiscale già affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.



Sussiste oggi, come *infra* sarà dettagliato un pesante squilibrio tra crediti e debiti che rende inevitabile, nell'ottica della continuità aziendale, il ricorso alla procedura liquidatoria.

Si precisa che i ricorrenti, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3 L. 3/2012 mettono a disposizione le scritture contabili degli ultimi 3 anni.

#### 4. **La situazione familiare del ricorrente**

La famiglia del sig. Ellena è composta, oltre che dallo stesso anche da

- TURCO Daniela, nata a Cuneo il 06/06/1968 e residente con il medesimo, moglie in regime di separazione dei beni.

La sig.ra Turco è coadiuvante dell'azienda agricola del marito, come risulta dalla visura camerale prodotta.

I signori Ellena e Turco hanno contratto matrimonio in data 24/08/1996 in Peveragno, come risulta dal certificato di matrimonio prodotto.

#### 5. **La ricostruzione del passivo**

Il monte debitorio complessivo dei sigg.ri Ellena Luciano e Turco Daniela è compiutamente ricostruito nella relazione particolareggiata redatta dalla Dott.ssa Sugliano, cui si fa espresso rinvio anche per la classificazione in base ai privilegi ed alle garanzie.

Occorre illustrare la situazione debitoria, raggruppando i creditori per tipologia, come da tabella che segue.

<b>Luciano Ellena, Lungaserra – La Terra dei Muli</b>	
<b>Tipologia creditore / credito</b>	<b>Importo</b>
Prededuzione (OCC, legale procedura, perito estimatore)	O.C.C. 6.040,20 Arch. Viale 1.409,10 Avv. Giulio Magliano 3.625,00
Dipendenti	7.270,13
Professionisti	11.972,86
Fornitori	44.154,57
Enti di riscossione / Enti pubblici	155.246,34



Istituti di credito / mandatari	102.780,5
---------------------------------	-----------

\*o\*

La sig.ra Daniela Turco, si è obbligata personalmente al pagamento delle somme spettanti da Ellena alla Cooperativa Alpi del Mare (euro 14.500) ed ha prestato garanzia personale sui seguenti debiti:

<i><b>Turco Daniela –quale garante</b></i>	
<b>Tipologia creditore / credito</b>	<b>Importo</b>
Istituti di credito (fideiussioni)	47.837,69
Enti pubblici	31.244,84
Fornitori	745,00

In sintesi, come emerge dal prospetto dei debiti allegato alla relazione particolareggiata dell'O.C.C. il totale del passivo dell'impresa agricola Ellena Luciano ammonta a euro **329.105,57**

#### 6. ***La composizione del patrimonio liquidabile***

Per quanto attiene alla composizione del patrimonio liquidabile si rinvia alla relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C. Dott.ssa Sugliano e, specialmente, al valore d'estimo di cui alle perizie dell'Arch. Marco Spirito Viale.

Vengono proposti in liquidazione i beni immobili di proprietà del sig. Ellena Luciano e così nel dettaglio

Immobilabile	Valore di stima
Terreni	8.608,60
Fabbricati	37.201,60
Decurtazione per sanatorie	- 6.646,40
Totale	39.163,80

Si propone altresì la liquidazione dei beni mobili messi a disposizione dai sigg.ri Ellena e Turco che saranno oggetto d'inventario ex art. 14 L. 3/2012 da parte del liquidatore nominato.



L'attivo liquidabile è quindi pari a euro 39.163,80 secondo i valori di stima e a ciò sarà aggiunto quanto l'azienda agricola potrà accantonare al netto dei costi di esercizio, delle imposte e di quanto occorra per il mantenimento del nucleo familiare Ellena / Turco, di cui si dirà *infra*.

#### 7. **Le esigenze di vita dei ricorrenti**

I ricorrenti abitano all'interno della struttura/agriturismo e pertanto le spese di locazione coincidono essenzialmente con un costo di esercizio dell'impresa agricola. Sussistendo inevitabilmente confusione patrimoniale si è ritenuto inserire il costo dell'affitto della struttura tra le spese volte alle esigenze di vita dei ricorrenti per l'assorbente ragione che anche qualora l'azienda agricola venisse chiusa o cessasse la locazione (abitativa) proseguirebbe.

Le spese sono indicate su base annuale, salvo poi operare la divisione su base mensile.

- locazione euro 5.580,00
- Riscaldamento 1.800,00
- Luce 540,00 annuale (calcolo effettuato in base alle bollette bimestrali di circa 350,00 che arrivano sull'azienda, scorporando la quota utilizzata per la vita privata)
- Benzina per spese personali 960,00 annuale
- assicurazione infortuni personale 2400 annuali Ellena e Turco
- rifiuti 100,00 annuali
- abbigliamento 1.000,00 annuali tra Turco e Ellena
- mediche circa 1.500,00 tra Turco e Ellena
- Aggiornamenti sui titoli di studio per proseguire il lavoro 500,00 annuali
- spese per generi alimentari euro 2.500,00 all'anno

La somma di tali voci porta ad una somma di poco superiore agli euro 15.000 e così a euro 1.350,00 mensili che dovrebbero essere accantonati per le necessità dei coniugi Ellena e Turco.



Giova ricordare che tale somma eccede di poco la soglia di povertà ISTAT che è attualmente è fissata in euro 1.053,45 per un nucleo familiare di due persone di età dei ricorrenti, nel Nord Italia e in un piccolo centro.

#### **8. *La liquidazione del patrimonio, motivazioni, prospettazione e durata***

Il professionista incaricato nonché i debitori hanno valutato attentamente la convenienza della procedura liquidatoria rispetto all'alternativa rappresentata dall'accordo di composizione della crisi.

Dalla comparazione effettuata appare inevitabile il ricorso alla procedura liquidatoria per i seguenti motivi:

- L'azienda agricola Lungaserra – La Terra dei Muli ha recentemente cambiato locali e deve considerarsi a tutti gli effetti come una nuova attività, con tutto quanto consegue sul piano della redditività, che dev'essere implementata e costruita nel tempo;
- L'accordo di composizione della crisi, rispetto all'alternativa liquidatoria, non avrebbe consentito il soddisfo dei creditori chirografari in alcuna misura poiché – allo stato – non è possibile ricostruire (e quindi valutare di distribuire) la liquidità presente nelle casse dell'azienda agricola;
- L'accordo non risulterebbe, quindi, praticabile né concretamente ipotizzabile;
- La procedura liquidatoria consente l'alienazione di tutti i beni in proprietà Ellena Luciano, ivi compreso il mobilio inventariato ed avendo una durata di quattro anni consente – in via prospettica- la messa a disposizione di liquidità a favore di tutti i creditori;

\*o\*

La procedura di liquidazione del patrimonio dovrebbe avere una durata di anni quattro.

Durante tale periodo il nominato liquidatore dovrà procedere:

- All'alienazione dei beni immobili e dei beni mobili;
- Alla verifica dell'andamento dell'azienda agricola, incamerando semestralmente gli utili dell'impresa agricola e di ogni diversa entrata personale dei ricorrenti al netto delle imposte e di quanto necessario al sostentamento della famiglia dei ricorrenti (euro 1.350,00 mensili);
- Effettuare i pagamenti in ordine di privilegio e relazionare al G.D.



\*°\*

Tanto premesso ed esposto, i ricorrenti *ut supra*

### CHIEDONO

A Codesto Ill.mo Tribunale, ritenendo soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, legge 27 gennaio 2012 n° 3 con ogni provvedimento conseguente e, in particolare, con sospensione delle procedure esecutive eventualmente pendenti e il contestuale divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione e con la nomina del liquidatore

Si allegano

- 1) Stato di famiglia dei ricorrenti
- 2) Certificato di matrimonio dei ricorrenti
- 3) Documenti di identità dei ricorrenti
- 4) Dichiarazioni dei redditi Ellena 2017
- 5) Dichiarazioni dei redditi Ellena 2018
- 6) Dichiarazioni dei redditi Ellena 2019
- 7) Relazione particolareggiata dell'O.C.C. e relativi allegati

\*°\*

Si dichiara che il contributo unificato dovuto nella presente procedura è pari a euro 98,00 salvo regolarizzazione.

Cuneo, addì 06/11/2020

Avv. Giulio Magliano







TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che:

- con istanza depositata in data 06.11.2020, Ellena Luciano e Turco Daniela presentavano una proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;

- che i ricorrenti sono debitori non fallibili, non avendo l'impresa individuale Lungaserra - La Terra dei Muli, di cui l'Ellena è titolare, e la moglie Turco Daniela coadiuvante, i requisiti dimensionali richiesti dalla Legge Fallimentare per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali;

- che quindi i ricorrenti non risultano assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risultano trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;

- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;

- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;

- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.



## DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Ellena Luciano, nato a Cuneo il 26.10.1961, e Turco Daniela, nata a Cuneo il 06.06.1968, ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

### Nomina

Liquidatore la d.ssa Mariarosa Sugliano, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

### Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

### Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori in euro 1.350,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

### Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

### Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

### Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento ai ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 12/11/2020

Il Giudice

dr. Rodolfo Magri

